



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE

TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO

ANNI 2021 - 2022

CAPITOLATO D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi, gli interventi, le prestazioni, le provviste e le somministrazioni, indicati al successivo art. 4, relativi alla manutenzione ordinaria di giardini, aiuole, parchi, piste ciclopedonali costituenti parte del patrimonio di verde pubblico comunale, secondo le norme stabilite nel presente Capitolato d'Appalto e negli altri documenti di gara elaborati dal Servizio Pianificazione Urbanistica.

Il Comune stipulerà con l'aggiudicatario il relativo contratto d'appalto, alle condizioni di cui al presente Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione.

Nel proseguo del presente Capitolato per "impresa appaltatrice" si intende l'impresa aggiudicataria.

Il soggetto aggiudicatario, sia esso una singola impresa o un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio, potrà aggiudicarsene altri senza alcun limite di numero massimo.

ART. 2 - FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato a corpo, soggetto a solo ribasso di aggiudicazione.

L'importo dei lavori, come risulta dal relativo Computo Metrico Estimativo, è pari ad **Euro 187.919,46, importo a base di gara soggetto a ribasso, di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 600,00, al netto di I.V.A. 22%.**

Tale importo si intende comprensivo di oneri vari, attrezzature, mezzi comprensivi di consumi, prodotti, materiali, manodopera, direzione tecnica, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d'Appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell'impresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d'arte dei servizi dati in appalto ed effettivamente svolti secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; l'offerta presentata in sede di gara si intende pertanto remunerativa per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.

Sugli importi del presente Capitolato, dopo che ad essi sarà applicata la percentuale in



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

ribasso risultante dalla gara d'appalto, non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione dei prezzi.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è dal 1-1-2021 al 31-12-2022, salvo differimenti dovuti alla necessità di concludere le procedure di gara, e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. I servizi dovranno essere avviati entro la data fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva dei servizi anche nelle more della stipula del contratto d'appalto e quindi sotto riserva di legge. L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta **per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi** mentre il Comune resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, il presente contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Si richiamano le previsioni dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016 per ogni eventuale ipotesi di modifica o ripetizione in corso di efficacia del presente contratto. L'amministrazione si riserva altresì il ricorso alla procedura di cui all'art. 65, comma 5 del Codice.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI - LUOGHI DI ESECUZIONE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

L'appalto ha come oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle aree a verde tramite:

- taglio dell'erba presso aree verdi, giardini pubblici, verde scolastico comprensivo di raccolta rifiuti, meglio specificati nel successivo art. 5. In generale, tutti i servizi, gli interventi, le prestazioni, le provviste e le somministrazioni in ordine alla manutenzione ordinaria di giardini, aiuole, parchi, piste ciclopedonali costituenti parte del patrimonio verde pubblico comunale, secondo le norme stabilite nel presente capitolato e negli altri documenti di gara. Sono inclusi nell'oggetto dell'appalto i seguenti servizi accessori:

a) arredo con fioriture stagionali di totali n. 10 conche stradali in graniglia (già in dotazione all'Amministrazione) nei centri abitati di Figline e Incisa indicate dalla D.T.C. da effettuarsi con la cadenza Febbraio/Aprile/Giugno/Ottobre, compresa la manutenzione (innaffiatura, pulizia, sostituzione piante morte o mancanti) secondo il bisogno, affinché costituiscano sempre un arredo decoroso e qualificante;



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

b) piantagione di n. 25 rose rifioventi all'interno delle aiuole stradali cd "Vetreteria" (Rif. fotografico Figline 72 - 2/3/4) da effettuarsi nel mese di Febbraio, compresa la manutenzione (innaffiatura, pulizia, sostituzione piante morte o mancanti) da effettuarsi secondo il bisogno, affinché costituiscano sempre un arredo decoroso e qualificante;

c) potatura di siepe di lauroceraso all'interno dell'area verde cd "Vecchia strada comunale San Biagio" (Rif. fotografico San Biagio 05) da effettuarsi nel mese di Febbraio e nel mese di Ottobre, compreso lo smaltimento dei residui di potatura e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria (innaffiatura, pulizia, sostituzione piante morte o mancanti) da effettuarsi secondo il bisogno, affinché costituisca sempre un arredo decoroso e qualificante;

d) potatura di siepe di lauroceraso all'interno dell'area verde "Giardino La Massa" (Rif. fotografico La Massa 14 - 2) da effettuarsi nel mese di Febbraio e nel mese di Ottobre, compreso lo smaltimento dei residui di potatura e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria (innaffiatura, pulizia, sostituzione piante morte o mancanti) da effettuarsi secondo il bisogno, affinché costituisca sempre un arredo decoroso e qualificante.

I servizi di cui al presente Capitolato sono quelli dettagliati Progetto Tecnico e nell'elenco delle Aree a Verde ad esso allegato.

Salvo il rispetto delle disposizioni di legge, l'impresa appaltatrice si obbliga a garantire le prestazioni previste dal presente Capitolato, secondo le modalità e le condizioni in esso indicate, anche con riferimento alle nuove aree che diverranno di proprietà comunale nel corso della durata dell'appalto. In tal caso verranno utilizzati come riferimento i prezzi unitari indicati in sede di offerta.

La Direzione Tecnica Comune (D.T.C.) di cui al successivo art. 21 si impegna a fornire all'impresa appaltatrice tutte le informazioni relative agli eventuali servizi presenti nel sottosuolo (gas, luce, acqua, ecc.) e a provvedere, se necessario, alla loro disattivazione durante l'esecuzione dei servizi da parte della stessa.

I servizi da effettuarsi nelle aree a verde di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguiti, quanto più possibile, fuori dall'orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza della D.T.C., con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di intervento.

I servizi da effettuarsi all'interno degli impianti sportivi e presso le aree a verde date in gestione ad altri soggetti (es. associazioni, società, ecc.), dovranno essere eseguiti in totale assenza dei fruitori o comunque previo accordo con i gestori degli stessi da raggiungersi attraverso la D.T.C..

I servizi da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguiti in orari non coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Al momento della stipula del contratto, ed a pena della revoca dell'aggiudicazione stessa, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di avere la disponibilità nel territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, od in altro Comune con questo confinante, e per tutta la durata dello stipulando contratto, di almeno una sede dotata di ambienti idonei per l'affidamento in oggetto, per il deposito delle attrezzature, dei materiali tecnici, il ricovero dei veicoli e quant'altro necessario affinché gli interventi richiesti dall'Amministrazione comunale siano evasi con la maggiore tempestività, efficacia ed efficienza possibile.

La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa concorrente di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

ART. 5 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, con la massima cura e diligenza dall'impresa appaltatrice, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato e secondo le indicazioni e le direttive impartite dalla D.T.C..

Tutti i servizi che, a giudizio della D.T.C., non siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguiti o completati a spese dell'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta, a sua cura e spese, a:

- eseguire i rilievi fotografici che la D.T.C. riterrà opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e dopo l'esecuzione dei servizi, al fine di permettere al Committente, sia durante che a servizi ultimati, una successiva analisi delle attività svolte dalla stessa;
- segnalare per iscritto alla D.T.C., dandone motivazione tecnica, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Capitolato.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di:

- comunicare a mezzo fax alla D.T.C. eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento dei servizi, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento degli stessi;
- consegnare al Comune, dandone comunicazione alla Polizia Municipale, tutti gli oggetti di valore rinvenuti dal proprio personale durante l'espletamento del servizio per la consegna al legittimo proprietario;
- mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento dei servizi e su tutti i dati relativi ai servizi che sono di proprietà esclusiva del Comune stesso.

L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno i servizi, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali sub contraenti.



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

In particolare l'operazione di taglio dell'erba deve porsi come obiettivo la conservazione e l'infittimento del cotico erboso in modo da garantire sia la preservazione del suolo che l'agevole fruizione delle aree verdi, nonché le funzioni estetiche e di decoro delle medesime, mantenendo i prati entro uno sviluppo massimo di 5 cm di altezza.

Si intende adottare la tecnica di taglio tipo "mulching", e cioè lasciando in sito l'erba e le foglie sfalciate che risultano facilmente degradabili in pochi giorni: ad operazione ultimata, tale materiale dovrà essere uniformemente distribuito su tutta la superficie di intervento. In caso contrario l'impresa appaltatrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla raccolta e smaltimento corretto di tutti i rifiuti vegetali prodotti, senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo da parte del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

L'eventuale taglio dell'erba nei tondelli e spollonatura delle piante, indipendentemente dall'altezza del manto erboso e dei polloni delle piante, dovrà essere eseguito con la raccolta simultanea del materiale sfalcato; in alternativa l'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'asportazione del materiale vegetale di risulta e di quanto recuperato dall'accurata rastrellatura dell'intera superficie, entro la giornata lavorativa di esecuzione del taglio stesso.

L'impresa appaltatrice avrà cura di mantenere costantemente l'erba entro lo sviluppo sopra definito ed ogni intervento di sfalcio dovrà sempre essere preceduto dalla pulizia generale delle aree oggetto di appalto, provvedendo quindi alla raccolta dei rifiuti vegetali (rami, ramaglie) e non vegetali (cartacce, bottiglie, lattine, ecc.), presenti anche al di sotto di alberi, siepi ed arbusti.

L'impresa appaltatrice dovrà porre particolare attenzione all'uso di macchine (tosaerba) e attrezzature (decespugliatore) in modo da non arrecare danni al colletto delle piante arboree.

Eventuali lesioni ai tronchi dovranno essere segnalate alla D.T.C. per la valutazione economica del danno.

La raccolta di foglie e rifiuti non vegetali è da eseguire su tutte le aree specificate nel Progetto Tecnico, tramite asportazione da eseguirsi a mano e/o con macchina aspiratrice/soffiatrice e/o con qualsiasi altra/o attrezzatura/mezzo ritenuta/o idonea/o dall'impresa appaltatrice.

La fornitura di sacchi e di tutte le attrezzature necessarie per la raccolta dei rifiuti (es. scope, pinze, puntali, palette, ecc.) è a carico dell'impresa appaltatrice.

I rifiuti non vegetali derivanti dalla pulizia delle aree verdi potranno essere conferiti, secondo le modalità che verranno concordate con la D.T.C., presso le Stazioni ecologica comunale di in località Stecco e in località Burchio nei consueti orari di apertura, con oneri di smaltimento o recupero a carico del Comune, previa differenziazione degli stessi nelle seguenti categorie: vetro (bottiglie in vetro), alluminio (lattine), plastica (bottiglie di plastica) e secco (tutti i restanti rifiuti).

Sono esclusi dall'obbligo di raccolta i rifiuti che richiedono particolari cautele e/o attrezzature (es. eternit, contenitori di olio esausto, siringhe, rifiuti ingombranti, ecc.). L'impresa appaltatrice dovrà segnalare tempestivamente, e comunque **entro il giorno successivo alla data di esecuzione delle operazioni di taglio**, la presenza di tali rifiuti alla D.T.C., la quale provvederà alla rimozione degli stessi tramite ditte specializzate. Per quanto riguarda le siringhe l'impresa appaltatrice dovrà segnalarne la presenza immediatamente, comunque **entro 1 (una)**



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

ora, alla D.T.C. o alla Polizia Municipale.

Per la gestione di qualsiasi tipologia di rifiuto si rimanda comunque alle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

Nelle operazioni di taglio dei tappeti erbosi è incluso il taglio delle erbe infestanti dalle superfici a copertura inerte (vialetti e percorsi pedonali, piazzali, marciapiedi) compresi nelle aree a verde nonché la rifilatura dei bordi, degli spazi circostanti e compresi in attrezzature di gioco e arredi della più varia natura.

È altresì incluso il taglio dell'erba e successiva rimozione dei residui vegetali lungo il controcordonato lato interno dei marciapiedi prospicienti in sede esterna le aree verdi appaltate.

È proibito l'impiego di diserbanti.

Il manto erboso dovrà essere mantenuto entro uno sviluppo massimo di 5 cm di altezza.

La procedura di misurazione dell'altezza del manto erboso, qualora si renda necessaria, verrà svolta in contraddittorio tra la DTC ed il responsabile di cantiere della ditta appaltatrice con le seguenti modalità:

La DTC convocherà con un preavviso anche verbale di 24 h il responsabile di cantiere della ditta appaltatrice in una determinata area verde facente parte dell'appalto:

- 1. Verrà effettuato una verifica congiunta dello stato complessivo del manto erboso con la realizzazione di una documentazione fotografica generale;**
- 2. Si individueranno congiuntamente le zone di misura nella proporzione di almeno 1 ogni 500 mq;**
- 3. Si posizionerà in verticale sul terreno un righello verificando la rispondenza dell'altezza dell'erba a quanto previsto dal contratto in essere in ognuna delle zone di misura ed effettuando una fotografia di ogni misura effettuata;**
- 4. Si redigerà un apposito verbale della verifica effettuata da controfirmare da parte sia della DTC che del responsabile di cantiere della ditta appaltatrice.**

In caso di diversa interpretazione della misurazione effettuata si ripeterà l'operazione coinvolgendo due testimoni esterni non dipendenti dal Comune o dalla ditta appaltatrice.

L'impresa appaltatrice dovrà porre particolare attenzione all'uso di macchine (tosaerba) e attrezzature (decespugliatore) in modo da non arrecare danni agli automezzi eventualmente parcheggiati in prossimità delle aree sulle quali si effettua il taglio dell'erba.

In questo senso la ditta appaltatrice dovrà:

- 1. adottare in ogni caso tutte le accortezze tecniche e operative per evitare i possibili danni sopra ricordati;**



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

2. adottarne di diverse qualora la DTC non le ritenga adeguate o sufficienti nelle diverse situazioni operative concordandole con la DTC stessa;
3. richiedere i divieti di sosta necessari qualora le accortezze tecniche individuate non siano ritenute comunque sufficienti a garantire la sicurezza delle operazioni di taglio;
4. richiedere autonomamente intervento della Polizia Municipale qualora in presenza di divieti di sosta regolarmente posizionati le auto permangano posizionate in maniera tale da impedire il corretto svolgimento delle operazioni;
5. posizionare un biglietto della propria azienda sul parabrezza dell'automezzo eventualmente danneggiato in maniera tale da facilitare la risoluzione dell'eventuale richiesta risarcimento di danni.

ART. 6 - VERBALE DI CONSEGNA DEI SERVIZI

All'inizio dell'appalto verrà redatto il "verbale di consegna dei servizi".

Con la sottoscrizione di tale documento, si presume che l'Impresa appaltatrice avrà perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel Capitolato d'Appalto e nei restanti documenti di gara, e quindi:

1. la piena cognizione della consistenza dei servizi da rendere e di tutta la normativa vigente in materia;
2. la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara.

Dalla data di consegna, l'impresa appaltatrice dovrà dare inizio agli interventi indicati nell'art. 4 del presente Capitolato d'Appalto, secondo quanto prescritto dal successivo art. 15 o, se non specificato in tale articolo, secondo le differenti disposizioni impartite dalla D.T.C..

I servizi dovranno essere condotti con la massima celerità e diligenza salvo casi di intemperie.

Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in ogni caso, dalla data del primo verbale di consegna.

ART. 7 - SERVIZI NON PREVISTI E VARIAZIONI

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che la D.T.C. potrà emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi dei servizi oggetto dell'appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dagli uffici comunali verranno trasmessi all'impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il personale tecnico del Servizio Lavori Pubblici o altro personale delegato dalla D.T.C. potrà dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, **entro il terzo giorno naturale e consecutivo** successivo alla comunicazione verbale.

Resta salva la facoltà dell'impresa appaltatrice di presentare, riguardo alle direttive emanate dalla D.T.C., integrative rispetto ai documenti di gara, tutte le osservazioni che ritenesse opportune, obbligatoriamente rese in forma scritta, **entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento delle stesse via fax.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Si richiamano le previsioni dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016 per ogni eventuale ipotesi di modifica o ripetizione in corso di efficacia del presente contratto.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1. il Comune si riserva la facoltà di apportare agli interventi o alle modalità del servizio quelle variazioni che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto;
2. l'impresa appaltatrice si obbliga all'esecuzione di eventuali servizi non previsti come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere d'urgenza; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate nel presente Capitolato d'appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'esecuzione di servizi non previsti solamente dopo averne ricevuto l'ordine scritto e firmato dalla D.T.C..

Per i servizi e le modifiche di cui sopra, il compenso delle prestazioni in aumento verrà concordato di volta in volta, assumendo come prezzi di riferimento i prezzi unitari di aggiudicazione.

In caso di compensi per servizi il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito "verbale di concordamento nuovi prezzi", assumendo come prezzi di riferimento i prezzi unitari riportati nel Prezzario Regionale della Regione Toscana in vigore scontati del ribasso offerto in sede di gara; qualora non si pervenga ad un accordo, il Comune potrà rivolgersi, per lo svolgimento dei servizi in questione, ad altra impresa del settore senza che l'impresa appaltatrice possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie. Il pagamento di tali servizi sarà effettuato unitamente al pagamento dei servizi previsti.

Ogni aggiornamento dei compensi delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, dovrà essere oggetto di liquidazione a partire dalla fatturazione del servizio relativo al mese in cui si sono verificate le variazioni.

Oltre all'aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, l'impresa appaltatrice non avrà diritto a nessun'altra indennità.

Il Comune, qualora si rendesse necessario ordinare l'esecuzione di servizi di cui ai presenti Capitolati presso aree o edifici di proprietà privata, può, in caso di inadempienza del privato, disporre tramite l'impresa appaltatrice, l'esecuzione d'ufficio degli interventi suddetti, rivalendosi sul privato per i relativi costi sostenuti, calcolati secondo quanto sopra specificato. L'impresa appaltatrice dovrà fatturare i costi relativi all'espletamento dei servizi richiesti direttamente al Comune committente.

L'Amministrazione si riserva di affidare direttamente all'impresa ulteriori servizi, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, sino a una soglia pari all'ammontare complessivo posto a



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

base di gara. L'affidamento di tali ulteriori servizi costituirà modifica non sostanziale del contratto e la loro esecuzione potrà essere imposta all'appaltatore qualora essi comportino un aumento o una diminuzione non superiore a un quinto dell'importo del contratto, conformemente a quanto previsto dal comma 12 del medesimo art. 106.

ART. 8 – ATTREZZATURE E MEZZI

Per il corretto espletamento dei servizi l'impresa appaltatrice dovrà fornire, a sua cura e spese, mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all'effettuazione di tutti i servizi descritti nel presente Capitolato d'Appalto e nei restanti documenti di gara. L'impresa appaltatrice dovrà, altresì, garantire le scorte necessarie. Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione dei servizi dovranno:

1. essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE, ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti;
2. essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
3. rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E' preferibile l'uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc..

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da riportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia.

Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice d'appartenenza.

L'impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovrà essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'impresa appaltatrice e non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. L'impresa appaltatrice è tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente ovvero, se ciò è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dal Responsabile del Contratto.

Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

via fax al Responsabile del Contratto **entro 6 (sei) ore** dal verificarsi dell'inconveniente tecnico. La sostituzione dell'attrezzatura o del mezzo dovrà avvenire **entro e non oltre le 18 (diciotto) ore** dal verificarsi della rottura e non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato dal Responsabile del Contratto l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario che verrà autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di garantire la continuità del servizio. Gli stessi dovranno comunque essere allontanati dall'area interessata dal loro utilizzo non appena ultimato lo stesso. Durante la loro utilizzazione l'impresa appaltatrice è responsabile di attuare tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.

ART. 9 – PERSONALE IN SERVIZIO – NORME DI SICUREZZA

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'appalto e dai restanti documenti di gara, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Oltre al personale in servizio, l'impresa appaltatrice deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'impresa appaltatrice è responsabile delle capacità del personale addetto ai servizi il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione degli stessi.

L'impresa appaltatrice è obbligata:

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso e a praticare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperative anche verso i soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi in vigore, per la durata dell'appalto, nella località in cui si svolge il servizio. I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane;

- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Comune richiederà d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi;
- a trasmettere, qualora richiesto dal Comune, copia dei versamenti contributivi eseguiti;
- a rispettare la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999 e s.m.i.;
- ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L'impresa appaltatrice deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopracitate anche da parte degli eventuali subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei subcontraenti stessi;

• **ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione, art. 161 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'attività in presenza di flussi veicolari.**

Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. Il Comune si riserva di richiedere all'impresa appaltatrice misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'igiene ambientale;

- a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo;

- a segnalare tempestivamente alla D.T.C., tempestivamente, **e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo**, il verificarsi di infortuni occorsi ai propri dipendenti o di incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento dei servizi.

Il personale dell'impresa appaltatrice in servizio dovrà:

- essere fornito, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre **in** stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche, sia a garantire il regolare espletamento dei servizi;

– mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle disposizioni impartite dal presente Capitolato d'appalto ed agli ordini impartiti dall'impresa appaltatrice stessa, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove ciò non fosse, il Responsabile del Contratto ne informerà l'impresa appaltatrice la quale dovrà procedere secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento applicabile. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per il Comune stesso;

– avere padronanza della lingua italiana;

– essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.

Il Comune è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa appaltatrice ed



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

il proprio personale impiegato nei servizi.

ART. 10 - RESPONSABILITA' PER DANNI

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche, nonché secondo le direttive e il controllo della D.T.C..

Nell'esecuzione dei servizi l'impresa appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:

1. garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo dei servizi;
2. evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali od alle cose, sollevando pertanto il Comune nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi.

In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'impresa appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire **entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi**, a carico e spese dell'impresa appaltatrice. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, la D.T.C. farà eseguire d'ufficio gli interventi i cui costi verranno detratti dal credito dell'impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva. In alternativa l'impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Contratto entro il termine sopra specificato. Prima della sottoscrizione del verbale di consegna o della stipulazione del contratto, l'impresa appaltatrice dovrà presentare copia di propria idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio per un importo di Euro 50.000,00 avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune. Dovranno essere consegnate al Responsabile del Contratto anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza annuale. Nel novero dei terzi dovranno essere indicati anche il Comune ed i suoi dipendenti.

Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionato.

La somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione dovrà essere almeno pari a



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

Euro 250.000,00 ed il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari almeno a Euro 500.000,00.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art.2602 del CC), l'impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio del Comune, per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice.

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura di cui ai seguenti punti:

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa appaltatrice ne fa denuncia alla D.T.C. **entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi** da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

2. Appena ricevuta la denuncia, la D.T.C. procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni della D.T.C.; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

La denuncia del danno suddetto deve essere sempre fatta per iscritto; resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore le solcature ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia o comunque derivanti dalle condizioni climatiche, nonché dall'eventuale transito con qualunque mezzo.

L'impresa appaltatrice non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo degli interventi necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

L'impresa appaltatrice si obbliga, a proprie cura e spese, a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'impresa appaltatrice e/o recuperate avvalendosi della cauzione definitiva, ed in ogni caso dalla stessa impresa rimborsate.

ART. 11 - ADEMPIMENTI SPECIALI

L'impresa appaltatrice dovrà produrre, prima dell'inizio dei servizi, un elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi dei titolari della



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

stessa, quelli degli assistenti tecnici responsabili, completi di recapiti anagrafici e telefonici.

Nella scheda aziendale saranno inoltre riportati:

1. il domicilio completo di recapito telefonico;
2. il domicilio dell'assistente tecnico, responsabile della squadra operativa, e di almeno un suo sostituto in caso di assenze, completo di recapito anagrafico e telefonico; il normale orario giornaliero di lavoro suddiviso per stagioni;
3. i nominativi dei dipendenti da impiegarsi nei servizi connessi al presente appalto; l'elenco delle macchine operatrici in dotazione per l'esecuzione dei servizi di cui trattasi;
4. il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il Rappresentante dei Lavoratori.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare alla D.T.C., **entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi** dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.

L'assistente tecnico dell'impresa appaltatrice, responsabile della squadra operativa, dovrà sempre essere presente nei luoghi di intervento durante l'esecuzione dei servizi ed essere quotidianamente reperibile, in coincidenza con l'orario di lavoro, tramite cellulare.

Tutte le dotazioni di cellulari o di altre apparecchiature per la comunicazione e la ricezione sono intese comprensive dei relativi costi di canoni e consumi, a carico dell'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice dovrà presentare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, prima dell'inizio dei servizi il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Figline e Incisa Valdarno a rogito del Segretario Comunale.

L'IVA per quanto dovuta è a carico del Comune.

ART. 13 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' ammesso l'affidamento in subappalto nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore del Comune.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l'impresa appaltatrice dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'art.-103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante il corso dell'appalto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell'impresa appaltatrice o nel caso di danni ambientali dalla stessa cagionati a qualunque titolo.

Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi di proprietà dell'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità.

Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune.

Il deposito cauzionale deve permanere valido e inalterato nel suo ammontare fino all'emissione, da parte del Comune, del Certificato di Regolare Esecuzione dei servizi o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di conclusione del rapporto contrattuale.

L'impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte, **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla data della relativa richiesta, pena trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all'impresa appaltatrice fino all'avvenuto reintegro.

La cauzione definitiva verrà restituita comunque dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata dalla D.T.C. mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune inviterà l'impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all'impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l'affidamento dell'appalto a terzi.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 15 - TEMPO UTILE PER L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI E SOSPENSIONI

Entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna, l'impresa appaltatrice dovrà concordare con la D.T.C. e trasmettere, via fax, alla stessa, l'indicazione della data di avvio dei servizi. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla ripresa stagionale del servizio.

In ogni caso l'inizio degli interventi di sfalcio dell'erba dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

I servizi dovranno condursi con la massima rapidità ed intensità possibile e senza interruzione, con il minor intralcio possibile alla viabilità.

La D.T.C. si riserva l'insindacabile diritto di ordinare che l'impresa appaltatrice organizzi la sua attività dando la precedenza all'esecuzione del servizio in determinate aree verdi rispetto ad altre e potrà prescrivere alla stessa di sospendere o ritardare l'esecuzione di una parte di esso, il tutto sia per ragioni tecniche per altre esigenze (es. viabilità, particolari necessità locali, ordine generale, festività, ecc.), senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare compensi o riserve.

Il calendario degli interventi potrà essere modificato dalla D.T.C., mediante **ordini** di servizio inviati via fax, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio, senza che ciò possa dare motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti.

Il tempo utile per intraprendere i servizi in economia sarà di **5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** dalla data dell'ordine di servizio a mezzo fax.

Eventuali deroghe all'inizio dei servizi, per cause di forza maggiore, saranno valutati insindacabilmente dalla D.T.C..

Sospensione e ripresa dei servizi

- È ammessa la sospensione dei servizi, ordinata dalla D.T.C. su richiesta dell'impresa appaltatrice, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei servizi stessi.
- La sospensione disposta ai sensi del precedente punto 1, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
- L'impresa appaltatrice che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei servizi ai sensi dei punti 1 e 2, senza che il Comune abbia disposto la ripresa dei servizi stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Contratto a dare le necessarie disposizioni alla D.T.C. perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei servizi, qualora l'impresa appaltatrice



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

- Il Responsabile del Contratto determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i servizi.
- Per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'impresa appaltatrice alcun compenso o indennizzo.
- In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'impresa appaltatrice, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei servizi.

–Le sospensioni non comportano il differimento dei termini contrattuali, ma vengono prese in considerazione per la valutazione circa l'applicabilità delle penali di cui al successivo articolo.

ART. 16 PENALI

L'impresa appaltatrice è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contenute nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti atti di gara.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla D.T.C., all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o da privati a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penale variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

– mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per il taglio dell'erba nelle aree scolastiche, presso impianti sportivi e/o edifici comunali gestiti da associazioni e/o società, per inadempienza Euro 300,00

- mancato inizio del primo intervento entro il termine previsto all'art.15 Euro 150,00

– altezza dell'erba superiore ai 12 cm, per area Euro 50,00

– mancata effettuazione della pulizia generale dell'area prima dell'effettuazione dell'intervento, per area Euro 200,00

– mancata segnalazione alla D.T.C. della presenza di rifiuti che richiedono particolare cautele e/o attrezzature in aree soggette al taglio dell'erba, per cumulo di rifiuti Euro 100

– ritardata raccolta del materiale sfalciato, ogni qualvolta previsto dal presente capitolato, per giorno di ritardo e area Euro 100,00

– mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 5 non contemplate nelle casistiche precedenti, per inadempimento e per area Euro 50,00

– mancato taglio dell'erba nei tondelli e spollonatura delle piante, per giorno di ritardo e per tonello o pianta Euro 5,00

– altezza dell'erba nei tondelli superiore ai 15 cm, per tonello o pianta Euro 3,00

– mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 5 non contemplate nelle casistiche



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

precedenti, per inadempimento e per tondello o pianta Euro 2,00

- Interventi in economia: per mancato inizio entro i termini previsti nel calendario concordato Euro 30,00 per giorno di ritardo
- Interventi in economia: per ritardo nell'ultimazione, per giorno di ritardo, Euro 50,00.
- danneggiamento di automezzo in sosta in aree limitrofe all'area di intervento, per automezzo, Euro 200,00

Le penali di cui sopra sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

L'applicazione della penale è di norma preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza indicante il termine entro cui avviare all'infrazione contestata. In riscontro alla contestazione, l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni **entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento della stessa.

Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

In caso di inadempienze che comportino l'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.

Il Comune procede al recupero delle penalità, dopo l'assunzione del provvedimento definitivo di applicazione della penale, mediante ritenuta diretta sulla fattura dell'impresa appaltatrice, relativa ai servizi effettuati in dipendenza dell'appalto e/o avvalendosi della cauzione definitiva.

È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa appaltatrice, oppure quando si riconosca, con riferimento al singolo caso specifico, che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del contratto, sentita la D.T.C..

Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune.

Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sulle somme spettanti all'impresa appaltatrice per i servizi resi fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dal Comune mediante l'escussione della cauzione definitiva che in tal caso l'impresa ha l'onere di reintegrare entro 30 giorni.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Codice Civile, fatti salvi ogni rivalsa per maggiori danni, l'incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, nei seguenti casi:

a) qualora l'impresa appaltatrice: a1) senza motivo ritenuto giustificato dal Comune, non inizi i servizi entro il termine stabilito dal Comune o dal contratto o dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, a2) per sua grave negligenza, dia motivo di interruzione dei servizi, per due volte;

b) a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati;

c) per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e retribuzione contrattuale, a norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri contributivi, ecc.);

d) per gravi violazioni del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell'impresa appaltatrice;

e) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Comune;

f) qualora le penali computate a norma del presente Capitolato superino il 10% dell'importo contrattuale, computato al netto del ribasso d'asta;

g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli artt. 2 e seguenti della L. 31/05/1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi del Comune, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi;

h) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice per un reato contro la pubblica amministrazione;

i) inadempimento, da parte dell'impresa appaltatrice, degli obblighi di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i., accertato dal Comune.

La risoluzione del contratto é notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio.

I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda,



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

L'impresa appaltatrice risponderà dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del contratto.

ART. 18 - CAUSE DI DECADENZA

Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell'impresa appaltatrice le condizioni soggettive e tecniche richieste per l'affidamento dell'appalto, il Comune procederà a pronunciare la decadenza del rapporto contrattuale.

La cessazione dell'attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell'impresa appaltatrice o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un'impresa facente parte dell'associazione potrà comportare la decadenza del contratto di concessione e l'incameramento della cauzione definitiva.

La decadenza del contratto è notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio.

I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

L'impresa appaltatrice risponderà dei danni derivanti al Comune dalla decadenza del contratto.

ART. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto, nel corso dell'appalto, ognuno per un quarto dell'importo di affidamento annuale, al netto delle ritenute per gli oneri previdenziali e assicurativi nella misura dello 0,5%, con le seguenti scadenze:

- 1 Maggio
- 1 Luglio
- 1 Settembre
- 1 Novembre

La fattura relativa all'ultima rata di pagamento, qualunque sia l'ammontare, verrà liquidata a collaudo effettuato con il quale verranno liquidati gli oneri previdenziali e assicurativi precedentemente trattenuti.

L'impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune sia relativi ai rapporti con i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

La liquidazione delle fatture verrà effettuata, previa verifica d'ufficio della regolarità



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

contributiva dell'impresa appaltatrice, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, prendendo come riferimento la data di protocollazione della fattura, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Il bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico.

L'impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare al Comune, per iscritto e nei termini prescritti, gli estremi:

- del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche di cui all'art.3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con l'indicazione;
- dell'opera/servizio/fornitura cui è/sono dedicato/i;
- le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i corrente/i;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Comune verificherà, in occasione di ogni pagamento all'impresa appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante la prestazione del servizio, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune fino a regolarizzazione della situazione. In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito da emettersi entro **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune.

Per i servizi di cui al presente Capitolato d'appalto le fatture devono contenere la dicitura

"TAGLIO DELL'ERBA NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI CIG _____ - Stato

Avanzamento dei servizi (specificando il numero del lotto, del CIG e dello Stato di Avanzamento dei servizi di riferimento)", il numero e la data del provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa, e riportare il costo dei servizi resi come desumibili dallo Stato di Avanzamento dei servizi.

Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dal Comune all'impresa appaltatrice la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia.

La D.T.C. invierà all'impresa appaltatrice i provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa assunti per la copertura finanziaria dei servizi oggetto dell'appalto.

Eventuali servizi extracontrattuali devono essere fatturati con indicazione del numero e data del provvedimento comunale del relativo impegno di spesa.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Ogni servizio effettuato non sarà liquidato se non richiesto con regolare ordine di servizio emesso dalla D.T.C. e se non indicato nei fax da trasmettersi giornalmente.

Qualora il Comune non rispettasse i termini di pagamento di cui sopra, l'impresa appaltatrice provvederà a notificare al Comune ingiunzione ad effettuare l'accredito **entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento dell'ingiunzione medesima. Decorso infruttuosamente tale termine, l'impresa appaltatrice avrà diritto all'applicazione e riconoscimento degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo al termine di pagamento previsto dal Regolamento Comunale di contabilità alla data di effettivo accredito del pagamento. Gli interessi saranno calcolati al tasso legale vigente.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell'impresa appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.

In caso di inadempienza dell'impresa appaltatrice, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, circa il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali do il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto alle prestazioni appaltate, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, e/o le disposizioni degli Istituti Previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune comunicherà l'inadempienza all'impresa appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, e procederà alla sospensione del pagamento dei corrispettivi assegnando all'impresa appaltatrice il termine massimo di **20 (venti) giorni naturali e consecutivi** entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Qualora non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati, a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra il Comune si riserva, inoltre, di escutere la cauzione definitiva che in tal caso dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 giorni.

ART. 20 - ELENCO PREZZI E SERVIZI IN ECONOMIA

Fermo restando quanto previsto all'art. 7 del presente Capitolato, qualora, su richiesta della D.T.C., si rendessero necessarie prestazioni in economia per l'esecuzione di servizi non previsti nel presente Capitolato d'appalto, le prestazioni di personale, macchinario ed impianti e le forniture di materiali saranno valutate e compensate coi prezzi del Prezzario Regionale della Regione Toscana in vigore, dedotto il medesimo ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice in sede di gara.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo verrà determinato: a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei servizi, per spese generali; d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'impresa appaltatrice.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Tutti i servizi da eseguire in economia saranno ordinati dalla D.T.C. che preciserà per iscritto il numero, la qualifica del personale e le attrezzature da impiegare in tali servizi.

I rapporti comprovanti le ore in economia dovranno pervenire all'Ufficio della D.T.C. **entro le ore 12.00** del giorno successivo a quello cui i servizi si riferiscono e dovranno essere controfirmati per accettazione dalla D.T.C. stessa.

Se durante l'ispezione dei servizi, si riscontrasse mancante, anche parzialmente, il personale addetto ai servizi in economia, la D.T.C. potrà non prendere in considerazione le ore in economia a partire dall'inizio dei servizi o dall'ispezione precedente. Resta convenuta la facoltà della D.T.C. di chiedere la sostituzione del personale che non risultasse idoneo al genere di servizi da eseguire.

Il pagamento delle prestazioni in economia sarà effettuato unitamente al pagamento corrente.

ART. 21 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO E DIREZIONE TECNICA COMUNALE (D.T.C.)

Responsabile del procedimento unico per le fasi di progettazione/affidamento ed esecuzione di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Responsabile dell'Area Tecnica. Ad esso sono assegnate le funzioni che verranno svolte con il supporto dei dipendenti del Comune.

Il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. A tale Direttore sono assegnati i compiti specificati all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico –contabile dell'esecuzione del contratto; inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

La vigilanza ed il controllo sui servizi competerà al Responsabile del procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei. Per una funzionalità del controllo, l'impresa appaltatrice è obbligata a fornire al Responsabile del procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto, tutta la collaborazione necessaria.

Il Responsabile del procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto, per il controllo e la vigilanza sui servizi oggetto di appalto, potranno essere coadiuvati dal personale del Servizio Lavori Pubblici, della Polizia Municipale e di altri Servizi ed Unità operative del Comune, da personale appositamente incaricato anche non dipendente, il cui elenco verrà trasmesso all'impresa appaltatrice e mantenuto aggiornato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi dei servizi oggetto dell'appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi all'impresa appaltatrice in forma scritta.

Tuttavia, in caso di urgenza, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il terzo giorno naturale e consecutivo successivo alla comunicazione verbale.

Il Comune si riserva di posizionare, nei principali parchi cittadini, cartelli informativi relativi, a mero titolo di esempio, alla natura, alla durata e all'importo di aggiudicazione dell'appalto e ai dati identificativi dell'impresa appaltatrice, di contenuto simile a quelli dei cantieri di opere pubbliche previsti dalla Circolare del Ministero LL.PP. del 01/06/1990 n. 1729/UL. Tali informazioni potranno essere indicate anche sul sito internet del Comune, al fine di rendere pubblici gli esiti della procedura di gara e poter associare a ciascuna impresa appaltatrice le zone del territorio presso le quali dovrà intervenire.

ART. 22 – CONTROVERSIE

E' escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Ogni e qualsiasi controversia che avesse a sorgere tra il Comune e l'impresa appaltatrice in relazione all'affidamento in oggetto, che non si riesca a risolvere con accordo bonario, sarà devoluta al giudice ordinario competente. A tal fine è competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro ed esclusione, altresì, della devoluzione delle insorte controversie ad arbitri

ART. 23 – RECESSO

Salvo restando quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, resta salva la facoltà del Comune, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione dei servizi, salvo il pagamento a favore dell'impresa appaltatrice: - delle spese dalla stessa sostenute, -delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell'effettivo recesso, - di una somma, che l'impresa appaltatrice ritiene interamente soddisfattiva a titolo di mancato guadagno e di integrale risarcimento di eventuali danni comunque configurabili, pari al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice per iscritto ed ha effetto decorsi **20 (venti) giorni naturali e consecutivi** dalla sua ricezione.

Dopo tale termine l'impresa appaltatrice dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio.

I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

Resta esclusa la facoltà dell'impresa appaltatrice di richiedere il recesso del contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile.

ART. 24 - COSTITUZIONI IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d'appalto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune alla costituzione in mora dell'assuntore.

ART. 25 - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

La redazione del Certificato di regolare Esecuzione dovrà avvenire, da parte della D.T.C., **entro 3 (tre) mesi** dalla data di conclusione dei servizi, indicata nel relativo verbale di ultimazione sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dalla D.T.C., con le modalità previste dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

A tal fine il Responsabile del Contratto provvederà ed eseguire i necessari accertamenti, eventualmente in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, al fine di verificare la congruità dei servizi resi e la rispondenza degli stessi a quanto pattuito.

Con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà corrisposto all'impresa appaltatrice l'eventuale credito residuo per i servizi eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 26 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nei documenti di gara si rimanda alle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e servizi, alle loro successive modifiche ed integrazioni, al DLgs. 50/2016 (Codice Appalti), le Linee guida Anac e tutti gli atti c.d. di "soft law" emessi in attuazione del Codice Appalti, al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato, per le parti applicabili.

ART. 27- TUTELA DELLA PRIVACY

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'esecuzione e gestione del contratto, si informa che il titolare del trattamento nonché responsabile è il Comune di Figline e Incisa Valdarno. Il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Con la partecipazione alla procedura l'operatore ha autorizzato la Stazione appaltante all'utilizzo dei dati forniti nell'ambito del presente procedimento, ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Per ogni altro dettaglio e riferimento, si rinvia all'informativa allegata in fase di gara, valida anche per la presente fase.